

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIANLUCA LONGO**

Via Gramsci, n. 11- 86100 Campobasso
Tel. 0874 487564 - 340 2441918
email: longogianluca76@virgilio.it
pec: avv.gianlucalongo@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

- SEDE DI CAMPOBASSO -

RICORSO

ex artt. 29 e ss. cod. proc. amm.

con istanza cautelare ex art. 56 cod. proc. amm. ed istanza di notificazione per pubblici proclami

Nell'interesse di **DI IORIO Filomena** (C.F. DRIFMN83C45B519D) nata a Campobasso (CB) il 05.03.1983 e residente a Tivoli (RM) alla Via Largo D'Orta, n. 2, rappresentata e difesa, procura in calce del presente atto, dall'Avv. Gianluca Longo (c.f. LNGGLC76T27B519G) presso il cui studio sito in Campobasso (CB) alla Via Antonio Gramsci n. 11 elettivamente domicilia, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di fax: 0874.487564 e/o indirizzo pec: avv.gianlucalongo@pec.it; (domicilio digitale tratto dai Pubblici Registri di Legge)

- RICORRENTE

CONTRO

REGIONE MOLISE, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE - Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, presso la cui sede in via Genova n. 11, 86100 Campobasso, è domiciliata ex lege avente domicilio digitale alla P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it - campobasso@mailcert.avvocaturastato.it estratti dal registro PP.AA. (Pubblico Elenco ai sensi di Legge)

- RESISTENTE

NEI CONFRONTI

della Sig.ra **GAMBERINO Lucia**, nata a Campobasso il 25.08.1985 e residente a Campomarino (CB) alla Via Firenze n. 13 - Scala: B - Interno: 3, - CAP: 86042 c.f. GMBLCU85M65B519E, codice InPA 85GHD9NS96, classificata al 16° posto con punti 52,00 avente domicilio digitale alla P.E.C. lucia.gamberino.222@psypec.it estratto dal registro INIPEC (Pubblico Elenco ai sensi di Legge);

- CONTROINTERESSATA -

OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

in area contrattuale Funzionari ed EQ, profilo professionale “psicologo” presso l’Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego ai sensi dell’art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i.. Codice avviso: CPI_FUNZ_PSI_2025.

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Della graduatoria di merito pubblicata in data 29 dicembre 2025, che colloca la ricorrente al 9° posto con punti 54,04, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare:

- a) Degli esiti della prova scritta del 20 novembre 2025;
- b) Del verbale della Commissione esaminatrice relativo alla valutazione dei titoli;
- c) Dei verbali della Commissione esaminatrice relativi allo svolgimento della prova orale;
- d) Dell’Avviso pubblico nella parte in cui prevede criteri di valutazione generici e indeterminati;
- e) Del diniego - parziale formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentate dalla ricorrente in data 31 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026.

FATTO

- 1) Con Avviso pubblico pubblicato sul portale InPA, la Regione Molise indiceva una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 unità di personale in area contrattuale “Funzionari ed EQ”, profilo professionale “psicologo” (codice avviso: CPI_FUNZ_PSI_2025) (all.n.1);
- 2) La ricorrente, Dott.ssa DI IORIO FILOMENA, presentava regolare domanda di partecipazione attraverso il portale InPA, venendo identificata con il codice univoco V7GXDMHF94 (all.n.2);
- 3) In data 20 novembre 2025 si svolgeva la prova scritta, nella quale la ricorrente conseguiva il punteggio di 30/30 (punteggio massimo), come risulta dagli esiti pubblicati (all.n.3);
- 4) In data 15 e 16 dicembre 2025 si svolgevano le prove orali, alle quali la ricorrente veniva ammessa (all.n.4);
- 5) In data 29 dicembre 2025 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito

(all.n.5), nella quale la ricorrente risultava collocata al 9° posto con un punteggio complessivo di 54,04 punti (prova scritta: 30; prova orale: 21; titoli: 3,04), risultando non vincitrice in quanto i posti disponibili erano solo 3;

6) La ricorrente, al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale e dell'attribuzione dei punteggi, presentava alla Regione Molise:

- istanza di accesso agli atti in data 31 dicembre 2025 (all.n.6), con la quale richiedeva l'accesso ai verbali della Commissione esaminatrice, agli elaborati della prova scritta e orale, ai criteri di valutazione adottati e alla documentazione relativa alla valutazione dei titoli di tutti i candidati;

- con nota pec del 05 gennaio 2026 la suddetta istanza di accesso agli atti veniva protocollata al n. 00000512 (all.n.7), ;

7) Alla data odierna, in data 10.02.2026 con nota prot. 18472/2026 (all.n.8) l'Amministrazione ha riscontrato parzialmente l'istanza di accesso trasmettendo documentazione INSUFFICIENTE!!!

La ricorrente ha ricevuto dall'amministrazione resistente soltanto un prospetto generico punteggi titoli (senza motivazione). Mentre non ha ricevuto i seguenti documenti:

- Verbali Commissione prova orale;
- Griglie valutazione;
- Schede individuali candidati;
- Criteri specifici adottati;
- Motivazione punteggi;

configurandosi, pertanto, un diniego parziale di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990;

8) Dalla graduatoria pubblicata emergono evidenti anomalie e disparità di trattamento nella valutazione dei candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio alla prova scritta (30/30), ma che hanno conseguito punteggi significativamente diversi alla prova orale e nella valutazione dei titoli, senza che siano stati resi noti i criteri adottati dalla Commissione.

DIRITTO

Il presente ricorso è fondato sui seguenti motivi di diritto.

PRIMO MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI – DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO - ACCESSO FORMALMENTE CONCESSO MA SOSTANZIALMENTE NEGATO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ARTT. 1 E 24 E 97 COST.)

Con istanze protocollate in data 31 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026, la ricorrente richiedeva formalmente l'accesso agli atti della procedura concorsuale, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice e l'adeguata motivazione dei punteggi attribuiti.

In particolare, la ricorrente chiedeva di accedere a:

- Verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, della prova scritta e della prova orale;
- Criteri di valutazione adottati dalla Commissione per le prove d'esame;
- Elaborati della prova scritta della ricorrente e degli altri candidati;
- Documentazione relativa alla valutazione dei titoli di tutti i candidati ammessi alla prova orale.

L'Amministrazione resistente, con la suddetta nota prot. prot. 18472/2026 del 10.02.2026 ha riscontrato parzialmente l'istanza di accesso trasmettendo documentazione INSUFFICIENTE (ossia un prospetto generico punteggi titoli (senza motivazione)) omettendo di trasmettere la documentazione richiesta: 1) Verbali Commissione prova orale; 2) Griglie valutazione; 3) Schede individuali candidati; 4) Criteri specifici adottati; 5) Motivazione punteggi, determinando la formazione del diniego parziale di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990.

Tale comportamento dell'Amministrazione è illegittimo sotto molteplici profili:

- f) Violazione dell'art. 22 della L. n. 241/1990, il quale riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Nel caso di specie, la ricorrente ha un evidente interesse qualificato all'accesso, in quanto partecipante alla procedura concorsuale e diretta destinataria degli effetti della graduatoria pubblicata;
- g) Violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione nonché violazione del diritto di difesa (artt. 1, 24 e 97

Cost.), nonché del principio di par condicio tra i concorrenti, il quale impone che tutti i candidati possano verificare la correttezza delle valutazioni espresse dalla Commissione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che:

“Il diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali costituisce uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa, e il suo diniego o differimento devono essere adeguatamente motivati, non potendosi opporre un rifiuto generico o immotivato” (Cons. Stato, Sez. V, n. 7200 del 21 agosto 2024; Cons. Stato Sez. III n. 5688 del 27 giugno 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8449 del 20 dicembre 2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3666 del 10 maggio 2021; Tar Lazio, sez. III Bis, sentenza 30 marzo 2022, n. 3645; Tar Lazio Roma, sez. III, 1 luglio 2020, n. 7526 e Tar Lazio Roma, Sez. III bis, 6 giugno 2019, n. 7333) ed ancora *“L’accesso ai verbali concorsuali, agli elaborati e ai criteri di valutazione è un diritto essenziale del candidato per verificare la correttezza dell’operato della Commissione e per esercitare efficacemente il diritto di difesa in sede giurisdizionale”* (Tar Lazio, sez. III Bis, sentenza 30 marzo 2022, n. 3645; Cons. Stato, sez. III, n. 5004 del 30 ottobre 2017).

La giurisprudenza amministrativa consolidata ha chiarito che *“Il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti concorsuali è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla richiesta di accesso”* (Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2020, n. 2142; Cons. Stato, Sez. V, n. 7200 del 21 agosto 2024; Tar Lazio, sez. III Bis, sentenza 30 marzo 2022, n. 3645; Tar Lazio Roma, sez. III, 1 luglio 2020, n. 7526 e Tar Lazio Roma, Sez. III bis, 6 giugno 2019, n. 7333; Tar Campania, VI, 8 aprile 2021, n. 2319).

Dalla documentazione emergono le seguenti evidenze critiche:

- GAMBERINO: 3,00 punti titoli vs DI IORIO: 3,04 punti;
- Differenza 5 punti SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE;
- Nessuna griglia, nessun criterio, nessuna scheda individuale.

Le conseguenze giuridiche del diniego parziale di accesso, pertanto, si concretizzano sia in un difetto ASSOLUTO di motivazione (non solo carenza) sia nell’impossibilità controllo giurisdizionale ed in ultimo nella violazione diritto difesa costituzionalmente garantito di cui all’art. 24 Cost.

Pertanto, il diniego parziale di accesso formatosi sull'istanza di accesso presentate dalla ricorrente deve essere annullato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti richiesti.

SECONDO MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Dall'esame della graduatoria definitiva pubblicata emergono evidenti anomalie e disparità di trattamento nella valutazione della prova orale che rendono la graduatoria illegittima e viziata.

In particolare, si rileva quanto segue:

- i) La ricorrente ha conseguito il punteggio massimo alla prova scritta (30/30), dimostrando una preparazione tecnico-professionale eccellente;
- j) Nonostante ciò, alla prova orale la ricorrente ha conseguito il punteggio minimo per il superamento della stessa (21/30), mentre altri candidati che avevano ottenuto punteggi inferiori alla prova scritta hanno conseguito punteggi significativamente superiori alla prova orale;
- k) Ad esempio:

Candidato	Prova scritta	Prova orale	Titoli	Totale
DI IORIO FILOMENA (ricorrente)	30	21	3,04	54,04
GAGLIARDI SILVIA (6°)	30	21	5,00	56,00
GAMBERINO LUCIA (controinteressata - 16°)	23	26	3,00	52,00

Come si evince dalla tabella, la Sig.ra GAMBERINO LUCIA, pur avendo conseguito un punteggio inferiore alla ricorrente nella prova scritta (23 punti contro 30), ha ottenuto un punteggio significativamente superiore alla prova orale (26 punti contro 21), senza che sia stata fornita alcuna motivazione di tale disparità.

Tale situazione configura:

- l) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, in quanto la Commissione esaminatrice non ha fornito alcuna motivazione adeguata circa i criteri adottati per la valutazione della prova orale e le ragioni delle differenze di punteggio tra candidati;
- m) Carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto non risultano resi noti

i criteri di valutazione adottati dalla Commissione per la prova orale, né le griglie di valutazione utilizzate, né le schede di valutazione individuale dei candidati;

n) Eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta, in quanto non appare razionalmente giustificabile che una candidata che ha dimostrato una preparazione eccellente alla prova scritta (30/30) abbia conseguito il punteggio minimo alla prova orale (21/30), mentre altri candidati con preparazione inferiore abbiano ottenuto punteggi significativamente superiori.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che:

“I giudizi valutativi espressi dalle Commissioni di concorso devono essere adeguatamente motivati, soprattutto quando si registrino significative disparità di punteggio tra candidati, al fine di consentire al giudice amministrativo il controllo di legittimità sull’operato della Commissione” (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023 n. 4247; Consiglio di Stato sez. V, 23 aprile 2019, n. 2573; Consiglio di Stato sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775; Tar Lazio, sez. V, sentenza 18 marzo 2024, n. 5361; Tar Campania, Napoli, sez. V, 26 giugno 2025, n. 4765). Ed ancora la giurisprudenza amministrativa consolidata ha chiarito che “La valutazione delle prove concorsuali deve essere condotta secondo criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti, e non può essere affidata alla mera discrezionalità della Commissione. L’assenza di griglie di valutazione o di criteri specifici determina l’illegittimità della procedura per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 1367; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2021, n. 8449; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2024, n. 7200; Tar Lazio, sez. III, 18 marzo 2024, n. 5361; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 24 maggio 2025, n. 219).

Ma vi è di più.

La giurisprudenza amministrativa di merito ha chiarito che “È illegittima la graduatoria concorsuale quando emergano evidenti disparità di trattamento tra candidati che non trovino adeguata giustificazione nella motivazione della Commissione. In particolare, quando un candidato che ha conseguito il punteggio massimo alla prova scritta ottiene un punteggio molto basso alla prova orale, mentre altri candidati con prestazioni inferiori ottengono punteggi molto alti, è necessario che la Commissione fornisca una motivazione particolarmente puntuale e analitica” (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023 n. 4247; Consiglio di Stato sez. V, 23

aprile 2019, n. 2573; Consiglio di Stato sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775; Tar Lazio, sez. V, sentenza 18 marzo 2024, n. 5361).

Pertanto, la graduatoria pubblicata è viziata da illegittimità per difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere per disparità di trattamento.

TERZO MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELL'AVVISO PUBBLICO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DETERMINATEZZA E TASSATIVITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER GENERICITÀ DEI CRITERI

L'art. 12 dell'Avviso pubblico (CPI_FUNZ_PSI_2025) prevede criteri di valutazione dei titoli che risultano eccessivamente generici e indeterminati, in violazione dei principi di determinatezza e trasparenza che devono governare le procedure concorsuali.

In particolare:

- o) L'art. 12, comma 3, prevede che per la “valutazione complessiva del curriculum vitae professionale” la Commissione possa attribuire fino a 10 punti, senza però specificare criteri oggettivi e predeterminati per tale valutazione;
- p) Il bando si limita a indicare che sono valutabili “le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito”, senza però specificare:
 - quale peso attribuire alle diverse tipologie di attività professionali;
 - quali criteri adottare per la valutazione della “qualificazione professionale”;
 - se e come valorizzare l'anzianità, la continuità o la specificità delle esperienze professionali rispetto al profilo da ricoprire;
- q) Tale genericità ha consentito alla Commissione di attribuire punteggi significativamente diversi a candidati con esperienze professionali comparabili, senza che fossero resi noti i criteri adottati. Ad esempio, la controinteressata GAMBERINO Lucia ha conseguito 3,00 punti per titoli, mentre la ricorrente ha conseguito solo 3,04 punti, senza che tale differenza sia motivata o documentata.

Tale situazione determina:

- r) Violazione del principio di determinatezza, in quanto i criteri di valutazione devono essere sufficientemente precisi e specifici da consentire ai candidati di conoscere ex ante quali elementi saranno valorizzati e in che misura;

s) Violazione del principio di trasparenza, in quanto l'eccessiva genericità dei criteri impedisce ai candidati di verificare la corretta applicazione degli stessi da parte della Commissione;

t) Eccesso di potere per sviamento, in quanto la discrezionalità lasciata alla Commissione è così ampia da poter essere esercitata in modo arbitrario o in violazione del principio di par condicio.

Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: "I criteri di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli devono essere predeterminati in modo chiaro e specifico nel bando di concorso, in modo da garantire la trasparenza della procedura e la par condicio tra i candidati. L'utilizzo di criteri generici o indeterminati, che lasciano ampia discrezionalità alla Commissione esaminatrice, determina l'illegittimità della procedura" (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023, n. 2742; Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850; Tar Lazio, sez. III, 08/10/2021, n. 10360; Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023, n. 121; Tar Lazio, sez. III quater, sentenza 16 settembre 2025, n. 16288). Ed inoltre la giurisprudenza amministrativa dei vari Tribunali amministrativi regionali ha chiarito che "La valutazione dei titoli non può essere lasciata alla mera discrezionalità della Commissione esaminatrice, ma deve essere condotta secondo parametri oggettivi e predeterminati, che consentano di verificare la corretta applicazione dei criteri previsti dal bando" (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023, n. 2742; Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850; Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023, n. 121; Tar Lazio, sez. III quater, sentenza 16 settembre 2025, n. 16288).

Pertanto, l'Avviso pubblico, nella parte in cui prevede criteri di valutazione generici e indeterminati, è illegittimo e deve essere annullato, con conseguente annullamento della graduatoria.

QUARTO MOTIVO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – SVIAMENTO DI POTERE

La graduatoria pubblicata presenta evidenti profili di illogicità e irrazionalità che ne determinano l'illegittimità.

È infatti del tutto irragionevole e contraddittorio che una candidata che ha dimostrato

una preparazione tecnico-professionale eccellente conseguendo il punteggio massimo alla prova scritta (30/30) venga poi valutata con il punteggio minimo alla prova orale (21/30), mentre altri candidati con prestazioni inferiori alla prova scritta ottengano punteggi significativamente superiori alla prova orale.

Tale situazione lascia presupporre:

- u) Una valutazione non uniforme e non coerente da parte della Commissione esaminatrice, che ha applicato criteri diversi e più severi nei confronti della ricorrente rispetto ad altri candidati;
- v) Una violazione del principio di imparzialità che deve governare l'azione amministrativa, in particolare nelle procedure concorsuali, dove è fondamentale garantire la par condicio tra tutti i candidati;
- w) Un possibile sviamento di potere, in quanto la valutazione della prova orale appare finalizzata non ad accertare le competenze dei candidati, ma a modificare l'ordine di merito risultante dalla prova scritta, a svantaggio della ricorrente.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è chiara:

“La valutazione delle prove concorsuali deve rispettare il principio di coerenza e logicità. In particolare, quando un candidato consegue il punteggio massimo in una prova e il punteggio minimo in un'altra, mentre altri candidati con prestazioni inferiori ottengono punteggi molto alti, è necessario che la Commissione fornisca una motivazione particolarmente rigorosa, tale da escludere qualsiasi sospetto di arbitrarietà o di favoritismo” (Tar Lazio, sez. V, sentenza 18 marzo 2024, n. 5361; Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023 n. 4247).

“È illegittima la graduatoria concorsuale quando i punteggi attribuiti ai candidati appaiano manifestamente illogici o contraddittori rispetto alle prestazioni effettivamente rese nelle prove d'esame, e quando tali anomalie non trovino adeguata giustificazione nella motivazione della Commissione” (Tar Lazio, sez. V, sentenza 18 marzo 2024, n. 5361; Tar Lazio, sez. IV, 10 novembre 2022, n. 1462; Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023 n. 4247).

Pertanto, la graduatoria è viziata da eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento di potere.

§§§§§§

Alla luce dei motivi di diritto appare chiara la necessità di annullare in parte qua gli atti impugnati e di disporre, anche inaudita altera parte e con riserve, una corretta

attribuzione del punteggio nei confronti della Sig.ra Filomena Di Iorio al fine di renderla vincitrice del concorso e collocarla nei primi tre posti in graduatoria.

§§§§§§

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE E RICHIESTA DI DECRETO

INAUDITA ALTERA PARTE

La ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., chiede la sospensione in via cautelare degli atti impugnati, e segnatamente della graduatoria definitiva pubblicata in data 29 dicembre 2025, nonché di ogni atto consequenziale, ivi comprese eventuali procedure di assunzione dei candidati risultati vincitori.

Sussistono nel caso di specie entrambi i requisiti richiesti dall'art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della tutela cautelare:

I. Il **fumus boni iuris** appare sussistere in relazione ai gravi vizi di legittimità che inficiano la procedura concorsuale e la graduatoria pubblicata, come ampiamente illustrato nei motivi di ricorso. In particolare:

- il diniego parziale di accesso formatosi sull'istanza di accesso agli atti è manifestamente illegittimo e viola il diritto fondamentale di accesso previsto dalla L. n. 241/1990;
- la graduatoria presenta evidenti anomalie nella valutazione della prova orale, con disparità di trattamento non motivate tra candidati;
- i criteri di valutazione previsti dall'Avviso sono eccessivamente generici e indeterminati, in violazione dei principi di trasparenza e determinatezza;
- la valutazione appare manifestamente illogica e contraddittoria, lasciando presupporre un possibile sviamento di potere.

II. Il **periculum in mora** è *in re ipsa*, in quanto:

- l'Amministrazione resistente potrebbe procedere all'assunzione dei candidati risultati vincitori in base alla graduatoria illegittima, determinando un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente;
- una volta perfezionati i rapporti di lavoro con i candidati vincitori, sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, ripristinare la situazione ante, anche in caso di accoglimento del ricorso nel merito;
- la ricorrente subirebbe un grave pregiudizio professionale ed economico, essendo privata della possibilità di essere assunta, nonostante abbia conseguito il punteggio

massimo alla prova scritta e abbia dimostrato di possedere i requisiti professionali richiesti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che questo Ecc.mo Tribunale voglia accogliere l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia della graduatoria impugnata e di ogni atto consequenziale, nelle more della definizione del giudizio nel merito.

§§§§§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra Filomena Di Iorio, considerato che la notificazione tradizionale agli interessati del presente atto risulta particolarmente difficoltosa o impossibile, tra l'altro per il numero dei soggetti coinvolti, si chiede l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami dell'atto, disponendo la pubblicazione degli estratti negli albi giudiziari e nei luoghi pubblici indicati dalla normativa.

CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, la ricorrente,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

IN VIA CAUTELARE

- Sospendere l'efficacia della graduatoria definitiva pubblicata in data 29 dicembre 2025 e di ogni atto consequenziale, ivi comprese eventuali procedure di assunzione dei candidati risultati vincitori, nelle more della definizione del giudizio nel merito;

NEL MERITO

- Annullare il diniego-parziale di accesso formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentate dalla ricorrente in data 31 dicembre 2025 e 5 gennaio 2026, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle richieste di accesso;

- Annullare la graduatoria definitiva pubblicata in data 29 dicembre 2025, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare:

- a) gli esiti della prova scritta del 20 novembre 2025;
- b) i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli;

c) i verbali della Commissione esaminatrice relativi allo svolgimento della prova orale;

d) l'Avviso pubblico, nella parte in cui prevede criteri di valutazione generici e indeterminati;

- Ordinare alla Regione Molise di riformulare la graduatoria, previa:

a) individuazione di criteri di valutazione chiari, specifici e predeterminati;

b) nuova valutazione dei titoli e delle prove d'esame di tutti i candidati, secondo criteri uniformi e trasparenti;

c) adeguata motivazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato;

- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.

Con ogni altra statuizione, anche di natura istruttoria, che questo Ecc.mo Tribunale riterrà opportuno adottare.

Si producono i documenti richiamati in narrativa e dettagliatamente indicati nel foliaro al fascicolo di parte.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, ivi compresa quella richiesta con l'istanza di accesso agli atti, una volta che l'Amministrazione avrà adempiuto al proprio obbligo di ostensione.

DICHIARAZIONE DI VALORE: ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e ss.mm. ed ii, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al pagamento del contributo unificato pari a € 325,00.

Campobasso, 23.02.2026

Avv. Gianluca Longo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL MOLISE - CAMPOBASSO
IL SOTTOSCRITTO AVV. LUCA MARCARI QUALE DIFENSORE DELLA SIG. RA FILOMENA DI IORIO
ATTESTA CHE LA COPIA INFORMATICA ALLEGATA CONTENENTE LA PROCURA SPECIALE ALLE LITI È CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO DATATO 20/02/2026 DAL QUALE È ESTRATTA.

PROCURA SPECIALE

Avv. Gianluca Longo Vi delego, a proporre ricorso e rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio innanzi T.A.R. MOLISE sede di Campobasso conferendoVi ogni facoltà di legge, in particolare Vi delego a proporre domande riconvenzionali, di chiamata in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase incidentale e/o esecutiva. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi, riscuotere, quietanzare somme ivi comprese le spese legali che autorizzo sin d'ora a distrarre a Vostro favore, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Potrete nominare avvocati, in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Ritengo rato e fermo il Vostro operato ed eleggo domicilio in Campobasso alla Via Antonio Gramsci n. 11.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate nella medesima.


Campobasso, li 20.02.2026

Filomena Di Iorio



È AUTENTICA

Avv. Gianluca Longo



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3-BIS L. 53/1994.

Il sottoscritto **Avv. Gianluca Longo**, codice fiscale: **LNGGLC76T27B519B**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Campobasso, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **DI IORIO Filomena** nata a Campobasso (CB) il 05.03.1983 e residente a Tivoli (RM) alla Via Largo D'Orta, n. 2, c.f. **DRIFMN83C45B519D** in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

- **ricorso tar Molise Filomena Di Iorio.pdf.signed**, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme all'originale cartaceo in mio possesso dal quale è stato estratto;

- **procura speciale.pdf.signed**, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme all'originale cartaceo in mio possesso dal quale è stata estratta;

a

- **REGIONE MOLISE, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE - Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, presso la cui sede in via Genova n. 11, 86100 Campobasso, è domiciliata ex lege, agli indirizzi di posta elettronica certificata **regionemolise@cert.regione.molise.it** - **campobasso@mailcert.avvocaturastato.it** estratti dal registro generale degli indirizzi elettronici (IPA portale);

- **Sig.ra GAMBERINO Lucia**, nata a Campobasso il 25.08.1985 e residente a Campomarino (CB) alla Via Firenze n. 13 - Scala: B - Interno: 3, - CAP: 86042 c.f. **GMBLCU85M65B519E**, codice InPA **85GHD9NS96**, classificata al 16° posto con punti 52,00, all'indirizzo di posta elettronica certificata **lucia.gamberino.222@psypec.it** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (INI PEC)

Campobasso, 23/02/2026

Firmato digitalmente da **Avv. Gianluca Longo**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Da avv.gianlucalongo@pec.it <avv.gianlucalongo@pec.it>
A regionemolise@cert.regione.molise.it <regionemolise@cert.regione.molise.it>,
campobasso@mailcert.avvocaturastato.it <campobasso@mailcert.avvocaturastato.it>,
lucia.gamberino.222@psypec.it <lucia.gamberino.222@psypec.it>
Data lunedì 23 febbraio 2026 - 09:53

Attenzione ! Trattasi di Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. Si avverte che la lettura degli allegati richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. Dike, Firmacerta, Arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti di Namirial, Infocert e Aruba.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
 - 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;
- Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

In allegato firmati digitalmente

- File denominato **ricorso tar Molise Filomena Di Iorio.pdf.signed** contenente ricorso tar Molise Filomena Di Iorio;
- File denominato **procura speciale.pdf.signed** contenente procura speciale;
- File **relata di notifica via pec con attestazione conformita.pdf.signed** contenente relata di notifica.

Cordialità.

Avv. Gianluca Longo

ricorso tar Molise Filomena Di Iorio-signed.pdf
procura speciale-signed.pdf
relata di notifica via pec con attestazione conformita-signed.pdf

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A avv.gianlucalongo@pec.it <avv.gianlucalongo@pec.it>

Data lunedì 23 febbraio 2026 - 09:53

Ricevuta di accettazione

Il giorno 23/02/2026 alle ore 09:53:54 (+0100) il messaggio
"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" proveniente da
"avv.gianlucalongo@pec.it"
ed indirizzato a:

- regionemolise@cert.regione.molise.it ("posta certificata")
- campobasso@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
- lucia.gamberino.222@psypec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 23/02/2026 at 09:53:54 (+0100) the message
"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" from "avv.gianlucalongo@pec.it"
and addressed to:

- regionemolise@cert.regione.molise.it ("certified mail")
- campobasso@mailcert.avvocaturastato.it ("certified mail")
- lucia.gamberino.222@psypec.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.

Message identifier: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml

smime.p7s

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A avv.gianlucalongo@pec.it <avv.gianlucalongo@pec.it>

Data lunedì 23 febbraio 2026 - 09:53

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/02/2026 alle ore 09:53:56 (+0100) il messaggio
"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" proveniente da
"avv.gianlucalongo@pec.it"
ed indirizzato a "regionemolise@cert.regione.molise.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 23/02/2026 at 09:53:56 (+0100) the message
"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" from "avv.gianlucalongo@pec.it"
and addressed to "regionemolise@cert.regione.molise.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Da Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>**A** avv.gianlucalongo@pec.it <avv.gianlucalongo@pec.it>**Data** lunedì 23 febbraio 2026 - 09:53

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/02/2026 alle ore 09:53:57 (+0100) il messaggio
"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" proveniente da
"avv.gianlucalongo@pec.it"
ed indirizzato a "lucia.gamberino.222@psypec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94

Da posta-certificata@telecompost.it <posta-certificata@telecompost.it>

A avv.gianlucalongo@pec.it <avv.gianlucalongo@pec.it>

Data lunedì 23 febbraio 2026 - 09:54

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/02/2026 alle ore 09:54:08 (+0100) il messaggio

"Notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis legge 53/94" proveniente da

"avv.gianlucalongo@pec.it"

ed indirizzato a: "campobasso@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec1303.20260223095354.57597.407.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml

datacert.xml

smime.p7s

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 43775/2026 del 30-03-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente